


Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Commissione	
97/C 80/01	ECU.....	1
97/C 80/02	Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione	2
97/C 80/03	Comunicazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4056/86 concernente il caso IV/MAR/36.253 — P&O Stena Line ⁽¹⁾	3
97/C 80/04	Gara permanente: regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari.....	6
97/C 80/05	Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo (prodotti lattiero-caseari)	6
97/C 80/06	Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo (prodotti lattiero-caseari)	7
97/C 80/07	Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo (prodotti lattiero-caseari)	7
97/C 80/08	Aiuti di Stato — C 10/94 (ex NN 104/93) — (Grecia) ⁽¹⁾	8



<u>Numero d'informazione</u>	Sommar io (<i>segue</i>)	Pagina
	II <i>Atti preparatori</i>	
	Commissione	
97/C 80/09	Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori ⁽¹⁾	10
97/C 80/10	Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che ritira temporaneamente i benefici derivanti dalle preferenze tariffarie generalizzate per i prodotti agricoli all'Unione di Myanmar	18
<hr/>		
	III <i>Informazioni</i>	
	Corte dei conti	
97/C 80/11	Organizzazione di un concorso generale	19



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*)

12 marzo 1997

(97/C 80/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	40,2328	Marco finlandese	5,83051
Corona danese	7,43948	Corona svedese	8,77152
Marco tedesco	1,95033	Sterlina inglese	0,718819
Dracma greca	305,807	Dollaro USA	1,14436
Peseta spagnola	165,406	Dollaro canadese	1,56663
Franco francese	6,57778	Yen giapponese	140,241
Sterlina irlandese	0,736776	Franco svizzero	1,68335
Lira italiana	1940,89	Corona norvegese	7,78966
Fiorino olandese	2,19488	Corona islandese	81,7874
Scellino austriaco	13,7266	Dollaro australiano	1,44071
Scudo portoghese	195,720	Dollaro neozelandese	1,62251
		Rand sudafricano	5,06551

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione sono altresì in servizio fax a risposta automatica (ai n. 296 10 97 e n. 296 60 11) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione

(97/C 80/02)

[Stabiliti l'11 marzo 1997 in applicazione dell'articolo 30, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87]

Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl	% del PO °	Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl	% del PO °
<i>R I Prezzo d'orientamento *</i>	3,828		<i>A I Prezzo d'orientamento *</i>	3,828	
Heraklion	nessuna quotazione		Atene	nessuna quotazione	
Patrasso	nessuna quotazione		Heraklion	nessuna quotazione	
Requena	nessuna quotazione		Patrasso	nessuna quotazione	
Reus	nessuna quotazione		Alcázar de San Juan	2,285	60 %
Villafranca del Bierzo	nessuna quotazione (1)		Almendralejo	2,114	55 %
Bastia	nessuna quotazione		Medina del Campo	nessuna quotazione (1)	
Béziers	3,964	104 %	Ribadavia	nessuna quotazione	
Montpellier	4,024	105 %	Villafranca del Penedès	nessuna quotazione	
Narbonne	4,175	109 %	Villar del Arzobispo	nessuna quotazione (1)	
Nîmes	4,009	105 %	Villarobledo	nessuna quotazione (1)	
Perpignan	3,976	104 %	Bordeaux	nessuna quotazione	
Asti	nessuna quotazione		Nantes	nessuna quotazione	
Firenze	nessuna quotazione		Bari	nessuna quotazione (1)	
Lecce	nessuna quotazione		Cagliari	nessuna quotazione (1)	
Pescara	3,952	103 %	Chieti	2,280	60 %
Reggio Emilia	5,015	131 %	Ravenna (Lugo, Faenza)	2,685	70 %
Treviso	3,800	99 %	Trapani (Alcamo)	2,026	53 %
Verona (per i vini locali)	4,433	116 %	Treviso	3,673	96 %
Prezzo rappresentativo	4,028	105 %	Prezzo rappresentativo	2,707	71 %
<i>R II Prezzo d'orientamento *</i>	3,828			ECU/hl	
Heraklion	nessuna quotazione		<i>A II Prezzo d'orientamento *</i>	82,810	
Patrasso	nessuna quotazione		Rheinfalz (Oberhaardt)	70,906	86 %
Calatayud	nessuna quotazione		Rheinhessen (Hügelland)	71,637	87 %
Falset	nessuna quotazione		La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione	
Jumilla	nessuna quotazione (1)		Prezzo rappresentativo	71,219	86 %
Navalcarnero	nessuna quotazione (1)				
Requena	nessuna quotazione		<i>A III Prezzo d'orientamento *</i>	94,57	
Toro	nessuna quotazione		Mosel-Rheingau	nessuna quotazione	
Villena	nessuna quotazione (1)		La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione	
Bastia	nessuna quotazione		Prezzo rappresentativo	nessuna quotazione	
Brignoles	nessuna quotazione				
Bari	3,445	90 %			
Barletta	nessuna quotazione				
Cagliari	nessuna quotazione (1)				
Lecce	nessuna quotazione				
Taranto	nessuna quotazione				
Prezzo rappresentativo	3,445	90 %			
	ECU/hl				
<i>R III Prezzo d'orientamento *</i>	62,15				
Rheinfalz-Rheinhessen (Hügelland)	106,723	172 %			

(1) Quotazione non presa in considerazione conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2682/77.

* Applicabile a decorrere dall'1. 2. 1995.

° PO = Prezzo d'orientamento.

Comunicazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4056/86 concernente il caso IV/MAR/36.253 — P&O Stena Line

(97/C 80/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. Il 31 ottobre 1996, The Peninsular and Oriental Steam Navigation Company («P&O») e Stena Line Limited («Stena») hanno presentato alla Commissione una domanda ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) 4056/86, conformemente al formulario MAR, per richiedere una attestazione negativa riguardo all'applicabilità dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato o, in alternativa, per richiedere l'esenzione disposta dall'articolo 85, paragrafo 3, del trattato nei confronti della joint venture (società comune) che si propongono di costituire per unire le loro rispettive attività di servizi di traghetto sulla Manica limitatamente alle rotte brevi/francesi ed alle rotte belghe.

Le parti

2. P&O è quotata alla Borsa valori di Londra ed è società madre di un gruppo diversificato attivo in settori quali il trasporto marittimo a mezzo di traghetti RO-RO, il trasporto marittimo di merci alla rinfusa e di container, le crociere, il trasporto terrestre di merci, la gestione portuale internazionale, l'organizzazione di esposizioni, l'edilizia commerciale, la costruzione edile e la vendita di proprietà immobiliari residenziali. Nella sua attività di traghetti RO-RO, P&O effettua servizi passeggeri e merci fra la Gran Bretagna e l'Europa continentale e l'Irlanda.

3. Stena Line Limited effettua servizi di traghetto fra la Gran Bretagna e l'Europa continentale e l'Irlanda. Fa parte del gruppo Stena Line AB, il quale effettua servizi di traghetto nell'Europa nordoccidentale, ivi compresi sulle rotte scandinave e sulla rotta da Hoek van Holland ad Harwich. Il gruppo Stena Line AB è quotato alla Borsa valori di Stoccolma e fa parte del gruppo Stena, attivo in settori quali i traghetti, gli appalti off-shore per l'industria petrolmetanifera, le spedizioni, l'industria del foraggio, le proprietà immobiliari, la finanza e l'industria metallurgica.

La proposta

4. Le parti propongono di associare le loro attività di servizi di traghetto sulla Manica limitatamente alle rotte brevi francesi ed alle rotte belghe costituendo

una società in joint venture denominata P&O Stena Line («la proposta»). Attualmente, P&O effettua servizi misti di traghetti per passeggeri e merci fra Dover e Calais nonché servizi per il trasporto di sole merci fra Dover e Zeebrugge. Stena effettua servizi misti fra Dover e Calais e fra Newhaven e Dieppe.

5. La P&O European Ferries (Dover) Limited, società del gruppo P&O attualmente attiva sia sulle rotte brevi francesi che sulle rotte belghe, diverrà lo strumento della joint venture. Stena trasferirà alla società comune tutte le attività e le passività attualmente impegnate nelle linee Dover/Calais e Newhaven/Dieppe. Il capitale sociale della società verrà detenuto al 60 % da P&O e al 40 % da Stena. I diritti di voto saranno tuttavia ripartiti in pari misura fra le due parti. Parimenti, anche la rappresentanza e i diritti di voto nel Consiglio d'amministrazione della società comune verranno ripartiti pariteticamente fra P&O e Stena.

6. P&O Stena Line disporrà di attivi pari a circa 410 milioni di sterline, finanziati da un capitale netto di circa 100 milioni di sterline; il saldo verrà coperto tramite indebitamento, una parte del quale garantita da vincoli ipotecari sulle navi ed il saldo garantito da P&O. Gli attivi comprenderanno un totale di quattordici navi: cinque traghetti multiruolo (per servizi misti passeggeri e merci) e tre navi per il solo trasporto di merci, attualmente proprietà di P&O; cinque traghetti multiruolo e un'imbarcazione rapida, attualmente proprietà di Stena. È previsto che il nuovo operatore effettuerà servizi regolari fra Dover e Calais con partenze ogni 45 minuti e farà uso di sei traghetti multiruolo. Tre traghetti multiruolo saranno ritirati dal servizio. La società comune continuerà ad effettuare il servizio di trasporto merci sulla linea Dover/Zeebrugge, con gli attuali tre traghetti di P&O, nonché il servizio Newhaven/Dieppe assicurato dall'imbarcazione rapida e da un vascello multiruolo Stena.

7. In base alla presente proposta, P&O e Stena si impegnano a non prestare, direttamente o indirettamente (salvo attraverso la società comune), servizi di traghetto che tocchino i porti della costa inglese ubicati tra Newhaven (compreso) ed Harwich (non com-

preso) o i porti della costa continentale europea ubicati tra Dieppe (compreso) e Zeebrugge (non compreso). Le attività della società comune sono limitate alla fornitura di servizi di traghetto sulle rotte Dover/Calais, Dover/Zeebrugge e Newhaven/Dieppe.

Il mercato

8. Le parti ritengono che i due mercati del trasporto turistico e del trasporto merci debbano essere considerati separatamente, date le sostanziali differenze delle rispettive caratteristiche dell'offerta e della domanda.
9. Le parti ritengono che il mercato rilevante per il servizio turistico sia il trasporto di passeggeri e di veicoli attraverso il Pas-de-Calais compreso tra (ivi inclusi) Newhaven/Dieppe e Ramsgate/Dunkerque. Le parti ritengono che questo mercato geografico si distingue dai settori marittimi contigui per le sue seguenti peculiarità:
- traversate marittime più corte, sia per distanza che per durata;
 - più ampia offerta di servizi (per es. tunnel, imbarcazione rapida, traghetto, treno) e di frequenze di partenza;
 - attrazione ottimale per gli escursionisti (le brevi distanze della traversata permettono persino ai viaggiatori «di un giorno» di ristorarsi ed effettuare acquisti a bordo e a terra);
 - migliore accesso autostradale ai porti rispetto al Mare del Nord e alla Manica occidentale;
 - maggiore sensibilità della clientela, come conseguenza dell'attenzione volta al tunnel da parte dei media;
 - crescente quota (70 % nel 1995) del traffico turistico totale fra Inghilterra e continente, a riprova dell'attrazione esercitata dalle caratteristiche summenzionate.
10. Le parti ritengono che il mercato per il servizio merci rilevante comprenda non soltanto i servizi di trasporto marittimo (servizi roll-on/roll-off e load-on/load-off, ivi compresi gli operatori che effettuano il trasporto porta a porta con vascelli propri) ma anche il trasporto merci a mezzo Le Shuttle di Eurotunnel e i servizi merci intermodali ferroviari che passano attraverso il Tunnel.

11. Le parti ritengono che il mercato geografico rilevante del servizio merci sia un'ampia zona anglo-continentale, composta da una serie di mercati interconnessi (fra i quali le rotte brevi della Manica, la Manica occidentale e il Mare del Nord, comprendente le rotte belghe).

Attestazione negativa

12. Le parti ritengono che la proposta non rientri nel campo d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CE.

13. Le parti ritengono che, date:

- la struttura del mercato e le condizioni concorrenziali vigenti nei mercati dei servizi di trasporto turistico sulle rotte brevi francesi della Manica e del trasporto merci anglo-continentale determinate nel 1994 in seguito all'ingresso di Eurotunnel nel mercato;
- la probabile evoluzione dei due mercati interessati,

esse difficilmente sarebbero in grado di assicurare in futuro un livello di concorrenza efficace e sostenibile in assenza di detta joint venture. Esse ritengono che vi sia un prevedibile rischio che saranno costrette a ridimensionare le proprie attività nel o nei mercati interessati oppure ad abbandonare del tutto il o i mercati, e che, in entrambi i casi, il livello di concorrenza risulterebbe irrimediabilmente indebolito.

14. Le parti ritengono che la proposta:

- impedirà l'indebolimento della concorrenza in entrambi i mercati, turistico e merci, (particolarmente per quanto riguarda il mercato delle rotte brevi francesi della Manica) promuovendo la nascita di un solido, efficiente e duraturo concorrente a Eurotunnel che, stando alle parti, usufruisce di un eccezionale livello di potere di mercato;
- rafforzerà la concorrenza in entrambi i mercati, dando vita ad una concorrenza sia sui prezzi che sul livello di servizio fra la società in joint venture, Eurotunnel e gli altri operatori.

15. Le parti conserveranno servizi traghetto indipendenti nella Manica occidentale e nel Mare del Nord. Le parti ritengono che la proposta non sfocerà in un coordinamento del comportamento concorrenziale in tali servizi indipendenti di traghetto (cosiddetto «spill-over») perché:

- per quanto attiene al mercato turistico, tali servizi traghetto dovranno continuare a competere sia tra di loro che con la società comune al fine di mantenere la propria esistenza, mentre la stra-

tegia della società comune sarà esclusivamente concentrata sulle rotte brevi francesi della Manica;

- per quanto attiene al mercato merci, tali servizi traghetto dovranno continuare a competere per non perdere quote di traffico: ogni tentativo di coordinamento verrebbe frustrato dalla forza del potere d'acquisto della clientela e dalla complessiva competitività del mercato merci anglo-continentale.

Esenzione

16. Come alternativa, le parti ritengono che la proposta si qualifichi per l'esenzione di cui all'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CE.

17. La proposta contribuirà al progresso sia tecnico che economico:

- verrà creata un'alternativa di offerta di forte capacità, durabile e sostenibile al sistema tunnel, con partenze regolari ad alta frequenza facenti uso di un sistema di imbarco «a caricamento continuo» e in grado di sostenere i livelli di servizio durante il raddobbo e i guasti dei vascelli;
- verrà ridotta la capacità nelle rotte brevi francesi della Manica, attualmente a livelli eccessivi dopo l'ingresso di Eurotunnel nel mercato, liberando ormeggi a Dover e a Calais;
- verranno eliminati gli attuali servizi «doppioni» delle parti (per la gestione portuale, l'amministrazione, la commercializzazione e la vendita), consentendo risparmi sui costi;
- tali risparmi sui costi miglioreranno l'efficienza e i fondi così risparmiati potranno essere riallocati su investimenti a lungo termine, generando una maggiore competitività.

18. È opinione delle parti che la proposta riserverà agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriverà:

- il servizio offerto agli utilizzatori migliorerà in termini di frequenza, regolarità e livello di servizi a bordo e a terra;
- i risparmi sui costi consentiranno investimenti a lungo termine per sviluppare la qualità e la natura dei servizi;
- la società comune riceverà forti incentivi e mezzi per competere attivamente, sui prezzi e sulla qualità, con Eurotunnel (e gli altri operatori);

- la proposta assicurerà la continuità della disponibilità delle rotte e dei servizi attuali delle parti, di conseguenza mantenendo la scelta degli utilizzatori.

19. Le parti ritengono che ogni eventuale restrizione di concorrenza a cui potrebbe dare origine la presente proposta è indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi della stessa. Esse ritengono altresì che ogni forma di cooperazione inferiore a quella proposta non sia in grado di realizzare i necessari livelli di risparmio economici e non riuscirebbe a soddisfare gli obiettivi comuni commerciali e gestionali necessari per il successo sul lungo periodo della joint venture. Le parti ritengono che le esplicite restrizioni di concorrenza, così come previste dalla proposta (cfr. paragrafo 7 di cui sopra), siano direttamente correlate e necessarie per l'istituzione del servizio congiunto giacché, senza tali disposizioni, nessuna delle due parti contribuirebbe con le proprie rotte e i propri servizi alla società comune.

20. Le parti non ritengono che la proposta offra loro l'opportunità di eliminare la concorrenza in una parte sostanziale del mercato turistico sulle rotte brevi francesi della Manica data, in particolare, l'eccezionale e crescente forza di mercato di Eurotunnel in tale settore.

21. Le parti non ritengono che la proposta offra loro l'opportunità di eliminare la concorrenza in una parte sostanziale del mercato merci anglo-continentale, poiché tale mercato è caratterizzato da condizioni quali, fra le altre, una forte concorrenza fra un'ampia gamma di rotte e operatori e da scarse barriere all'ingresso nel mercato.

Commenti di terzi

22. La presente comunicazione è pubblicata conformemente alla procedura definita all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 4056/86. La Commissione, ad oggi, non si è pronunciata quanto all'applicabilità dell'articolo 85 del trattato sull'accordo. Conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4056/86, la Commissione invita le parti interessate a inviare commenti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, citando il riferimento IV/MAR/36.253, al n. di telefax (32-2) 296 98 12 oppure al seguente indirizzo:

Commissione europea
 Direzione generale Concorrenza
 Direzione IV/D2
 rue de la Loi/Wetstraat 200
 B-1049 Bruxelles

Gara permanente: regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari

(97/C 80/04)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 55 del 1° marzo 1988, pagina 31)

Gara n. 201

Data della decisione della Commissione: 3 marzo 1997

(ECU/100 kg)

Formula			A/C—D		B	
Modo di utilizzazione			Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Prezzo minimo	Burro ≥ 82 %	Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Cauzione di trasformazione	Nello stato in cui si trova		—		—	
	Concentrato		—		—	
Importo massimo dell'aiuto	Burro ≥ 82 %		125	121	—	121
	Burro < 82 %		120	116	—	—
	Burro concentrato		154	150	154	—
	Crema		—	—	54	—
Cauzione di trasformazione	Burro		145	—	—	—
	Burro concentrato		180	—	180	—
	Crema		—	—	61	—

Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo (prodotti lattiero-caseari)

(97/C 80/05)

(Vedere comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 360 del 21 dicembre 1982, pagina 43)

(ECU/100 kg)

Gara permanente	Gara n.	Data della decisione della Commissione	Importo massimo dell'aiuto	Cauzione di destinazione
Regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità (GU n. L 45 del 21. 2. 1990, pag. 8)	161	3. 3. 1997	179	203

**Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo
(prodotti lattiero-caseari)**

(97/C 80/06)

(Vedere comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 360 del 21 dicembre 1982, pagina 43)

(ECU/100 kg)

Gara permanente	Gara n.	Data della decisione della Commissione	Prezzo minimo di vendita	Cauzione di trasformazione
Regolamento (CEE) n. 3391/91 della Commissione, del 20 novembre 1991, relativo alla vendita mediante gara di latte scremato in polvere destinato alla fabbricazione di alimenti composti e recante modificazione del regolamento (CEE) n. 569/88 (GU n. L 320 del 22. 11. 1991, pag. 16)	92	3. 3. 1997	Offerte rifiutate	

**Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo
(prodotti lattiero-caseari)**

(97/C 80/07)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 360 del 21 dicembre 1982, pagina 43)

(ECU/100 kg)

Gara permanente	Gara n.	Data della decisione della Commissione	Prezzo massimo d'acquisto
Regolamento (CEE) n. 1589/87 della Commissione, del 5 giugno 1987, relativo all'acquisto di burro, mediante gara, da parte degli organismi di intervento (GU n. L 146 del 6. 6. 1987, pag. 27)	214	3. 3. 1997	295,38

AIUTI DI STATO

C 10/94 (ex NN 104/93)

(Grecia)

(97/C 80/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

*(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità europea)***Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE indirizzata agli altri Stati membri e ai terzi interessati concernente aiuti concessi dalla Grecia a favore di Hellenic Shipyards plc**

Con la lettera che segue la Commissione ha informato il governo greco della sua decisione di estendere la procedura avviata il 16 febbraio 1994.

«Il 23 dicembre 1992 ⁽¹⁾ la Commissione ha deciso di approvare la concessione di aiuti sotto forma di remissione dei debiti a favore dei cantieri navali di proprietà pubblica in Grecia, sulla base dell'impegno del governo greco a privatizzare tali cantieri entro il 31 marzo 1993 (ma solo al 49 % nel caso di Hellenic Shipyards, se giustificato da considerazioni di difesa nazionale). L'importo dell'aiuto a favore di Hellenic Shipyards è stato fissato a 44 Mrd di dracme.

Il 16 febbraio 1994 ⁽²⁾, poiché due cantieri (Neorion e Hellenic) non erano ancora stati privatizzati, la Commissione ha avviato la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE nei confronti degli aiuti a loro favore.

Il 31 ottobre 1995 ⁽³⁾, la Commissione ha deciso di chiudere parzialmente la procedura e di approvare gli aiuti a favore del cantiere Neorion, che nel frattempo era stato privatizzato. Dato che nel settembre 1995 il 49 % del cantiere Hellenic era stato venduto ad una cooperativa di lavoratori del cantiere, la Commissione ha accettato la richiesta del governo greco di rinviare ogni decisione in merito ed ha domandato che le venisse presentato entro tre mesi un piano operativo che dimostrasse la redditività economico-finanziaria del cantiere. Detto piano è stato presentato l'11 gennaio 1996.

Il 2 settembre 1996, la gestione del cantiere è stata assegnata ad una società privata indipendente attraverso una procedura di gara pubblica. La Grecia ha invocato le proprie esigenze militari per giustificare il mantenimento di una partecipazione del 51 % nel cantiere, come consentito dall'articolo 10 della direttiva 90/684/CEE.

A quel punto parevano essere state soddisfatte le condizioni necessarie affinché la Commissione approvasse gli aiuti a favore del cantiere Hellenic e chiudesse definitivamente la procedura C 10/94. Tuttavia, è emerso che al fine di cancellare i debiti del cantiere non sarebbe stato sufficiente l'importo di aiuti approvato di 44 Mrd di dracme, bensì sarebbero occorsi altri 76 Mrd di dracme.

Secondo il governo greco, il nuovo importo corrisponde a commissioni per garanzie di Stato, ad interessi e a penalità sul debito esistente al 31 dicembre 1991 ed accumulato tra tale data e il 31 gennaio 1996. Il pagamento di tale importo aggiuntivo spetterebbe quindi esclusivamente allo Stato, responsabile del rinvio della remissione dei debiti confermata anche da un accordo concluso con i creditori il 21 maggio 1992 nell'ambito di una procedura giudiziale in Grecia.

Gli aiuti in oggetto non sono stati versati poiché le normative greca e comunitaria dispongono che lo Stato può procedere alla cancellazione dei debiti solo dopo la privatizzazione del cantiere. Poiché tale privatizzazione è avvenuta solo nel 1995, i debiti iniziali sono aumentati di un notevole importo di interessi e penalità. Il governo greco ritiene che accettando che la privatizzazione del cantiere avvenisse in un momento successivo la Commissione abbia accettato anche che i debiti venissero cancellati in tale momento.

Il governo greco informa inoltre che i nuovi aiuti sono essenziali per la sopravvivenza del cantiere. La remissione dei debiti è stata ritenuta un dato acquisito dai gestori privati del cantiere e costituisce uno dei punti di partenza per il piano operativo elaborato al fine di consentire all'impresa di raggiungere l'efficienza economico-finanziaria.

Tale piano è già in fase di attuazione e prevede il ritorno in attivo delle attività commerciali (riparazione e conversione) fin dal primo anno della ristrutturazione, purché vengano adottati tutti i provvedimenti da esso prospetti.

⁽¹⁾ GU n. C 88 del 30. 3. 1993.

⁽²⁾ GU n. C 138 del 20. 5. 1994.

⁽³⁾ GU n. C 68 del 6. 3. 1996.

tati. Seicento lavoratori sono già stati licenziati ed il personale potrebbe essere ridotto fino a duemila unità entro il 1998.

Su richiesta del governo greco, la Commissione ha accettato più volte il rinvio dell'applicazione del succitato articolo 10 per quanto concerne la privatizzazione dei cantieri navali greci, compreso il cantiere Hellenic. Tuttavia l'unico aiuto approvato, il 23 dicembre 1992, corrisponde alla remissione dei debiti esistenti al 31 dicembre 1991, cioè ad un importo massimo di 44 Mrd di dracme.

I nuovi debiti accumulati sembrano far parte delle passività che restano a carico del cantiere. Benché correlato all'importo iniziale, a parere della Commissione il sostegno finanziario inteso a coprire gli interessi su un aiuto approvato ma non ancora versato costituisce un nuovo aiuto, sempreché al beneficiario potenziale non siano stati già abbuonati i debiti oggetto dell'aiuto approvato. La direttiva 90/684/CEE non costituisce una base giuridica atta a giustificare un aiuto siffatto, poiché l'articolo 10 di detta direttiva è scaduto alla fine del 1991. La Commissione ritiene che il pagamento del nuovo importo costituirebbe un aiuto al funzionamento. Ora, a norma

della direttiva succitata, gli aiuti al funzionamento non possono superare il massimale di aiuto.

Alla luce degli elementi suesposti, la Commissione ha deciso di estendere la procedura già in corso concernente l'importo di aiuto di 44 Mrd di dracme facendovi rientrare il nuovo importo di aiuto. La Grecia è invitata ad indicare l'ammontare esatto dei nuovi debiti, ripartiti per categoria.

La Commissione prega il governo greco di sottoporle le proprie osservazioni entro il termine di un mese a decorrere dalla data della presente, comunicandole tutte le informazioni utili alla valutazione delle osservazioni stesse.»

La Commissione invita gli altri Stati membri e i terzi interessati a farle pervenire le loro osservazioni sulle misure in oggetto nel termine di un mese a decorrere dalla data della presente pubblicazione all'indirizzo seguente:

Commissione europea
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles

Dette osservazioni saranno comunicate al governo greco.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori ⁽¹⁾

*(97/C 80/09)**(Testo rilevante ai fini del SEE)**COM(96) 725 def. — 96/0025(COD)*

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE il 6 gennaio 1997)

⁽¹⁾ GU n. C 107 del 13. 4. 1996, pag. 3.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando secondo la procedura prevista all'articolo 189 B del trattato,

considerando che certune direttive comunitarie, il cui elenco figura nell'allegato della presente direttiva, fissano regole in materia di tutela degli interessi economici dei consumatori;

considerando che i meccanismi esistenti attualmente sia sul piano nazionale che su quello comunitario per assicurare il rispetto di tali direttive non sempre consentono di correggere gli effetti delle violazioni delle loro disposizioni in una fase utile per gli interessi dei consumatori;

considerando che l'efficacia delle misure nazionali di attuazione delle direttive summenzionate, finalizzate a far cessare pratiche illecite, è ostacolata allorché tali pratiche producono effetti in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno origine;

Immutato

considerando che certune direttive comunitarie, il cui elenco figura nell'allegato della presente direttiva, fissano regole in materia di tutela degli interessi economici dei consumatori, nonché degli interessi delle persone che esercitano una attività commerciale, industriale e artigianale e del pubblico in generale contro determinati atti illeciti e i loro effetti di concorrenza sleale;

immutato

PROPOSTA INIZIALE

considerando che tali difficoltà nuocciono al buon funzionamento del mercato interno in quanto basta trasferire il punto di partenza di una pratica illecita per essere al riparo da qualsiasi forma di ricorso e che ciò costituisce una distorsione della concorrenza a detrimento della grande maggioranza delle imprese che rispettano la normativa nazionale;

considerando che queste stesse difficoltà sono tali da intaccare la fiducia dei consumatori nel mercato unico e possono comportare effetti discriminatori a danno delle organizzazioni rappresentative dei consumatori lesi da una pratica che il diritto comunitario qualifica come illecita;

considerando che le pratiche menzionate travalicano spesso le frontiere degli Stati membri e che ciò d'altronde è all'origine del ravvicinamento del diritto sostanziale in materia;

considerando che è quindi necessario e urgente coordinare in una certa misura le disposizioni nazionali che consentono di far cessare dette pratiche illecite affinché i mezzi di tutela esistenti possano dispiegare i loro effetti a prescindere dal paese in cui la pratica illecita ha prodotto effetti;

considerando che l'obiettivo dell'iniziativa prevista può essere realizzato soltanto dal legislatore comunitario e che spetta quindi ad esso agire;

considerando che l'articolo 3 B, terzo comma del trattato impone al legislatore comunitario di non andare al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi; che, in applicazione di tale norma, è importante rispettare le peculiarità degli ordinamenti giuridici nazionali e che tale condizione può essere soddisfatta accordando agli Stati membri la possibilità di scegliere tra diverse alternative aventi effetti equivalenti;

considerando che una di tali alternative deve prevedere che un organismo pubblico indipendente, specificamente incaricato della tutela degli interessi dei consumatori e/o della concorrenza, eserciti i diritti di ricorso contemplati dalla presente direttiva;

considerando che l'altra alternativa deve prevedere l'esercizio di tali diritti ad opera delle organizzazioni aventi interesse a tutelare i consumatori nonché delle organizzazioni rappresentative delle imprese, secondo i criteri stabiliti dalla legislazione nazionale;

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE

considerando che è opportuno che gli Stati membri possano cumulare le due alternative;

considerando che gli Stati membri devono designare sul piano nazionale gli organismi e/o le organizzazioni legittimati ai fini della presente direttiva; che occorre applicare il principio del riconoscimento reciproco agli enti così legittimati dagli Stati membri;

considerando che gli Stati membri devono notificare alla Commissione l'elenco degli organismi e/o delle organizzazioni così legittimati nonché qualsiasi sua modificazione; che spetta alla Commissione assicurarne la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*;

considerando che la presente direttiva non deve ostare all'applicazione delle regole del diritto internazionale privato e delle convenzioni in vigore tra gli Stati membri;

considerando che è opportuno che gli Stati membri possano prevedere un obbligo di preavviso a carico della parte che intende chiedere un provvedimento inibitorio, onde consentire alla parte convenuta di cessare la violazione contestata;

considerando che l'applicazione della presente direttiva non deve ostare all'applicazione delle regole comunitarie in materia di concorrenza,

PROPOSTA MODIFICATA

considerando che la presente direttiva non deve ostare all'applicazione delle regole del diritto internazionale privato e delle convenzioni in vigore tra gli Stati membri, il che implica che la legislazione nazionale applicabile nel merito della controversia, in virtù delle regole summenzionate, deve essere applicata integralmente.

considerando che nel caso in cui gli Stati membri subordinino la formazione delle azioni previste dalla presente direttiva alla adizione previa di un ente qualificato territorialmente competente, occorre definire un termine massimo di tre settimane al di là del quale, in caso di rigetto o di mancata risposta da parte dell'ente qualificato territorialmente competente, gli Stati membri devono consentire all'ente qualificato interessato di adire direttamente la giurisdizione competente;

immutato

considerando che le disposizioni della presente direttiva possono essere estese alle future direttive il cui oggetto rientri tra gli obiettivi generali di cui all'articolo 1;

immutato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Campo d'applicazione

1. La presente direttiva ha per oggetto il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative a determinati ricorsi od azioni che consentono di assicurare la tutela degli interessi dei consumatori, onde garantire il buon funzionamento del mercato interno.

2. Ai fini della presente direttiva si intende per violazione qualsiasi atto contrario alle disposizioni delle direttive riportate in allegato, e attuate nell'ordinamento interno degli Stati membri, il quale leda gli interessi dei consumatori.

1. La presente direttiva ha per oggetto il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative a determinati ricorsi che mirano a proteggere gli interessi collettivi dei consumatori, delle persone che esercitano un'attività commerciale, industriale o artigianale, nonché gli interessi del pubblico in generale contro le violazioni menzionate al paragrafo 2, onde garantire il buon funzionamento del mercato interno.

2. Ai fini della presente direttiva si intende per «violazione» qualsiasi atto contrario agli interessi dei consumatori riconosciuti dalle direttive riportate in allegato e attuate nell'ordinamento interno degli Stati membri, o che dia origine a concorrenza sleale o sia contrario all'interesse del pubblico in generale.

Articolo 2

Provvedimenti inibitori

1. Gli Stati membri designano il giudice o l'autorità competente a deliberare sui ricorsi od azioni proposti dagli enti legittimati ai sensi dell'articolo 3, ai seguenti fini:

a) ordinare, nel più breve termine e, se del caso, con procedimento d'urgenza, la cessazione o l'interdizione di qualsiasi atto costitutivo della violazione;

b) se del caso, adottare le misure necessarie per correggere gli effetti della violazione anche mediante la pubblicazione della decisione;

c) condannare la parte soccombente a versare alla parte attrice, in caso di non esecuzione della decisione entro il termine in essa fissato, un importo determinato per ciascun giorno di ritardo o qualsiasi altro importo previsto dalla legislazione nazionale al fine di garantire l'esecuzione delle decisioni.

immutato

a) ordinare, con procedimento d'urgenza, la cessazione o l'interdizione di qualsiasi atto costitutivo della violazione;

b) se del caso, adottare o esigere le misure necessarie per correggere gli effetti della violazione anche mediante la pubblicazione della decisione;

c) condannare la parte soccombente a versare allo Stato o al beneficiario previsto dalla legislazione nazionale, in caso di non esecuzione della decisione entro il termine in essa fissato, una penalità determinata per ciascun giorno di ritardo o qualsiasi altra sanzione pecuniaria prevista dalla legislazione nazionale al fine di garantire l'esecuzione delle decisioni.

PROPOSTA INIZIALE

2. Quando, sulla base delle convenzioni applicabili, il ricorso, o l'azione, può essere proposto in uno Stato membro diverso da quello la cui legislazione è stata oggetto dell'asserita violazione, l'autorità competente adita prende le stesse misure che andrebbero prese nel caso di violazione della legislazione nazionale.

*Articolo 3***Enti legittimati**

1. Ai fini della presente direttiva, per «ente legittimato» si intende qualsiasi organismo od organizzazione avente interesse, in base alla legislazione nazionale, a far rispettare le disposizioni di cui all'articolo 1, e in particolare:

a) un organismo pubblico indipendente, specificamente preposto alla tutela degli interessi dei consumatori, negli Stati membri in cui esiste un simile organismo;

e/o

b) le organizzazioni aventi interesse alla tutela degli interessi dei consumatori nonché le organizzazioni rappresentative di imprese o confederazioni d'imprese, secondo i criteri fissati dalla loro legislazione nazionale.

2. Ai fini della presente direttiva, e salvi i diritti riconosciuti dalla legislazione nazionale ad altre entità, ciascuno Stato membro redige sul piano nazionale l'elenco degli enti legittimati a chiedere il provvedimento di cui all'articolo 2. Gli organismi e le organizzazioni iscritti in tale elenco ricevono un documento attestante la loro legittimazione dinanzi alle giurisdizioni e alle autorità competenti.

PROPOSTA MODIFICATA

immutato

Articolo 2 bis (nuovo)

Allorché la legislazione nazionale di uno Stato membro preveda, nella sua giurisdizione, requisiti più severi circa il riconoscimento dell'interesse ad agire delle confederazioni, tali requisiti restano impregiudicati.

1. Ai fini della presente direttiva, per «ente legittimato» si intende qualsiasi organismo o organizzazione debitamente costituito in conformità della legislazione in vigore di uno Stato membro avente in base al diritto nazionale un interesse legittimo a far rispettare le disposizioni di cui all'articolo 1, e in particolare:

immutato

e/o

b) le organizzazioni aventi interesse alla tutela degli interessi dei consumatori nonché le organizzazioni rappresentative di imprese o confederazioni d'imprese, secondo i criteri fissati dalla loro legislazione nazionale, nella misura in cui questa consente loro di intentare ricorsi.

2. Ai fini della presente direttiva, e salvi i diritti riconosciuti dalla legislazione nazionale ad altre entità, ciascuno Stato membro redige sul piano nazionale l'elenco degli enti legittimati a chiedere il provvedimento di cui all'articolo 2, comprese se del caso le organizzazioni e/o confederazioni europee stabilite sul loro territorio laddove queste soddisfino i criteri fissati dalla legislazione nazionale. Gli organismi e le organizzazioni iscritti in tale elenco ricevono un documento attestante la loro legittimazione dinanzi alle giurisdizioni e alle autorità competenti.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

3. Gli elenchi predisposti in applicazione del paragrafo 2, nonché ogni loro modificazione, sono notificati dagli Stati membri alla Commissione e sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.

immutato

*Articolo 4***Violazioni intracomunitarie**

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché tutti gli enti legittimati possano, qualora gli interessi che essi rappresentano siano lesi da una violazione avente origine in un altro Stato membro, adire il giudice o l'autorità competente di cui all'articolo 2, su presentazione del documento di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

2. Gli Stati membri possono stabilire che il deferimento diretto di cui al paragrafo 1 sia subordinato al previo deferimento ad un ente legittimato dello Stato membro territorialmente competente, affinché detto ente agisca in conformità dell'articolo 2; in tal caso gli Stati membri impartiscono agli enti legittimati nazionali un equo termine di risposta.

2. Gli Stati membri possono stabilire che il deferimento diretto di cui al paragrafo 1 sia subordinato al previo deferimento ad un ente legittimato dello Stato membro territorialmente competente, affinché detto ente agisca in conformità dell'articolo 2; in tal caso gli Stati membri impartiscono all'ente legittimato territorialmente competente un termine di risposta non superiore a 20 giorni lavorativi a partire dalla data di ricevimento del ricorso dell'ente legittimato interessato.

*Articolo 5***Preavviso**

1. Gli Stati membri possono prevedere o lasciare in vigore un obbligo di preavviso a favore della parte convenuta a carico della parte che intende proporre ricorso od azione; gli Stati membri che si avvalgono di tale facoltà vigilano a che le modalità del preavviso consentano l'esercizio del diritto di ricorso o di azione entro un termine equo.

1. Gli Stati membri possono prevedere o lasciare in vigore un obbligo di richiesta di cessazione o rettificazione del comportamento illecito o di preavviso a favore della parte responsabile dell'infrazione, quale passo preliminare all'avvio delle azioni definite all'articolo 2. Gli Stati membri che si avvalgono di tale facoltà garantiscono che le modalità che disciplinano tale richiesta o preavviso consentano l'esercizio del diritto di ricorso o di azione nel più breve tempo possibile.

2. Le modalità di preavviso decise dagli Stati membri sono notificate alla Commissione e sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.

immutato

3. Il preavviso sospende la prescrizione.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 6***Relazioni**

Ogni tre anni e per la prima volta entro il 31 dicembre 2000, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

*Articolo 7***Disposizioni relative ad una più ampia legittimazione ad agire**

La presente direttiva non osta alla conservazione o all'adozione da parte degli Stati membri di norme che prevedono sul piano nazionale una più ampia legittimazione ad agire alle organizzazioni rappresentative dei consumatori o alle organizzazioni professionali e/o agli organismi pubblici, nonché a qualsiasi interessato.

*Articolo 8***Attuazione**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva, entro il 31 dicembre 1997.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

*Articolo 9***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 10***Destinatari**

Tutti gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

*ALLEGATO***ELENCO DELLE DIRETTIVE DI CUI ALL'ARTICOLO 1,
PARAGRAFO 2**

- Direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984 (pubblicità ingannevole) (GU n. L 250 del 19. 9. 1984, pag. 17);
 - Direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (contratti negoziati fuori dei locali commerciali) (GU n. L 372 del 31. 12. 1985, pag. 31);
 - Direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986 (GU n. L 42 del 12. 2. 1987, pag. 48), modificata dalla direttiva 90/88/CEE del Consiglio, del 22 febbraio 1990 (credito al consumo) (GU n. L 61 del 10. 3. 1990, pag. 14);
 - Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989 (esercizio delle attività televisive): articoli da 10 a 23 (GU n. L 298 del 17. 10. 1989, pag. 23);
 - Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990 (viaggi, vacanze e circuiti «tutto compreso») (GU n. L 158 del 23. 6. 1990, pag. 59);
 - Direttiva 92/28/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992 (pubblicità dei medicinali per uso umano) (GU n. L 113 del 30. 4. 1992, pag. 13);
 - Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993 (clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori) (GU n. L 95 del 21. 4. 1993, pag. 29);
 - Direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994 (tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili) (GU n. L 280 del 29. 10. 1994, pag. 83);
 - Direttiva ... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... (contratti negoziati a distanza).
-

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che ritira temporaneamente i benefici derivanti dalle preferenze tariffarie generalizzate per i prodotti agricoli all'Unione di Myanmar

(97/C 80/10)

COM(97) 58 def. — 97/0041(ACC)

(Presentata dalla Commissione il 17 febbraio 1997)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1256/96, del 20 giugno 1996, relativo all'applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° luglio 1996—30 giugno 1999 a taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione,
sentito il parere del Parlamento europeo,
sentito il parere del Comitato economico e sociale,
considerando che, a norma del regolamento (CE) n. 1256/96 summenzionato, l'Unione di Myanmar beneficia di preferenze tariffarie generalizzate;
considerando che, a norma dell'articolo 9 del citato regolamento (CE) n. 1256/96, le preferenze possono essere ritirate temporaneamente, del tutto o in parte, soprattutto nel caso di pratica da parte di un paese beneficiario di qualsiasi forma di schiavitù, quale definita dalle convenzioni di Ginevra del 25 settembre 1926 e del 7 settembre 1956 e dalle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 29 e n. 105;
considerando che, il 2 gennaio 1997, la Confederazione internazionale dei sindacati liberi (CISL) e la Confederazione europea dei sindacati (CES) hanno comunicato alla Commissione di voler estendere al regolamento (CEE) n. 1256/96 summenzionato l'effetto giuridico della denuncia comune presentata, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 3281/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, recante applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1995-1998 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, per chiedere la revoca del beneficio preferenziale concesso al paese nel settore industriale;
considerando che tutti i dati raccolti dalla Commissione nel corso dell'inchiesta condotta in seguito alla denuncia iniziale della CISL e della CES, nonché le conclusioni raggiunte possono essere ritenute valide anche per quanto riguarda l'esame dell'ulteriore denuncia presen-

tata dalla CISL e dal CES il 2 gennaio 1997, in quanto tali dati e conclusioni sono di portata generale e rendono superflua un'inchiesta complementare specifica per il settore agricolo;

considerando che, al termine dell'inchiesta, il 18 dicembre 1996 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento volta a revocare temporaneamente i benefici derivanti dal regime di preferenze generalizzate accordate ai prodotti industriali originari dell'Unione di Myanmar fin quando non sarà stata constatata l'abolizione delle pratiche incriminate;

considerando che, per le stesse ragioni e alle stesse condizioni, è opportuno revocare all'Unione di Myanmar anche i benefici derivanti dal regime di preferenze generalizzate accordati nel settore agricolo;

considerando che occorre escludere da tale revoca le merci già spedite nell'Unione europea, purché il loro invio sia anteriore alla data di entrata in vigore del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È revocato il beneficio delle preferenze tariffarie accordato all'Unione di Myanmar in base al regolamento (CE) n. 1256/96.

Articolo 2

Il Consiglio sospenderà, su proposta della Commissione, l'applicazione del presente regolamento quando avrà constatato, in base ad una relazione della stessa Commissione, l'abolizione della pratica del lavoro forzato nell'Unione di Myanmar.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Esso non si applica alle merci per le quali sia stato comprovato che la spedizione verso l'Unione europea è avvenuta anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU n. L 348 del 31. 12. 1994, pag. 1.

III

(Informazioni)

CORTE DEI CONTI

Organizzazione di un concorso generale

(97/C 80/11)

La Corte dei conti europea indice il seguente concorso generale:

— CC/LA/7/96: per la costituzione di una riserva ai fini dell'assunzione di revisori/traduttori principali di lingua danese (F/M) (carriera LA 5-4) ⁽¹⁾

Termine ultimo per il ricevimento delle candidature: **30 aprile 1997**.

⁽¹⁾ GU n. C 80 A del 13. 3. 1997 (versione in lingua danese).